

Ordinanza

concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

(Ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG)

Modifica del 29 agosto 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 dicembre 1996¹ concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG è modificata come segue:

Art. 1, rubrica e cpv. 1, 1^{bis} e 3

Nomina e composizione

¹ Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Consiglio di amministrazione comune dei fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Consiglio di amministrazione). La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile.

^{1bis} Il Consiglio federale può destituire i membri del Consiglio di amministrazione per motivi gravi.

³ Un rappresentante dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e un rappresentante dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) prendono parte con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 cpv. 2 lett. j

² Il Consiglio di amministrazione:

j. *concerne soltanto il testo francese*

¹ RS 831.192.1

Art. 3 cpv. 2

² Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il presidente vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.

Art. 4 cpv. 2

² Un rappresentante dell'UFAS e un rappresentante dell'AFF prendono parte con voto consultivo alle sedute del comitato del Consiglio di amministrazione.

Titolo prima dell'art. 11

Capitolo 2: Amministrazione e contabilità

Art. 12 Trasferimento di valori patrimoniali a una società di investimento a capitale variabile

¹ Il Consiglio di amministrazione può costituire una o più società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi (LICol) in forma di altro fondo per investimenti tradizionali ai sensi dell'articolo 70 LICol e trasferire una parte o la totalità del patrimonio del fondo di compensazione a una o più SICAV.

² I fondi di compensazione sono gli unici azionisti imprenditori e azionisti investitori della SICAV.

³ Il Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione provvede a che gli statuti della SICAV prevedano, segnatamente, quanto segue:

- a. il Consiglio di amministrazione della SICAV è costituito da una maggioranza di rappresentanti del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione; due di questi rappresentanti sono proposti all'assemblea generale della SICAV per essere eletti nel Consiglio di amministrazione della medesima in qualità di presidente e vicepresidente;
- b. le condizioni di assunzione si basano sul diritto sul personale federale;
- c. ai membri degli organi direttivi e al personale retribuito con importi simili è applicabile per analogia l'articolo 6a capoversi 1-4 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers).

⁴ La SICAV assicura il personale contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità presso l'istituto di previdenza PUBBLICA.

² RS 951.31

³ RS 172.220.1

- ⁵ La SICAV è considerata datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:
- a. che dipendono dalla SICAV e le cui rendite di vecchiaia, d'invalità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato ad essere versate dalla cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA prima della costituzione della SICAV;
 - b. la cui rendita d'invalità inizia ad essere versata dopo la costituzione della SICAV, qualora l'incapacità al lavoro la cui causa è all'origine dell'invalità sia iniziata prima della costituzione.
- ⁶ Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 22a LPers sono applicabili per analogia.

Art. 14 cpv. 1

¹ Il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione si chiude alla fine dell'anno civile.

Art. 18, rubrica e cpv. 1

Indennità e condizioni contrattuali

¹ Il Consiglio federale stabilisce le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione e del suo comitato, le altre condizioni contrattuali e le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione della SICAV. Alle retribuzioni (incluse le prestazioni accessorie) dei membri dei Consigli di amministrazione dei fondi di compensazione e della SICAV e alle altre condizioni contrattuali con loro convenute è applicabile per analogia l'articolo 6a capoversi 1–4 LPers⁴.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 172.220.1

